



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AMODIO	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	D AMARO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE 14

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2042/13

UDIENZA DEL

18/02/2014

ore 10:20

SENTENZA

N°

1367/14/14

PRONUNCIATA IL:

18/2/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5/3/2014

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2042/13
spedito il 15/03/2013
- avverso la sentenza n. 149/2/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIETI
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIETI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010100185 IRPEF-ADD.REG. 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010100185 IRPEF-ADD.COM. 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010100185 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010100185 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010100185 IRAP 2006

FATTO

Con l'impugnata decisione è stato respinto il ricorso del contribuente relativo all'accertamento di maggiori ricavi per l'anno 2006, "conseguente a contabilità ritenuta inattendibile con condotta imprenditoriale antieconomica, viste le dichiarazioni degli anni pregressi".

Nell'occasione, il reddito d'impresa annuo dichiarato era di Euro 17.115,00, pari a 0 imponibile, mentre l'Ufficio aveva calcolato presuntivamente tale somma in Euro 77.961,00, per un importo di Euro 57.561,00 ricavi ulteriori da recuperare a tassazione.

Con l'appello prodotto l'interessato contesta la ricostruzione operata dall'Agenzia delle entrate e sostiene l'errata astrazione del conteggio in relazione al costo orario considerato ed al reddito presunto che avrebbe l'azienda evaso, in rapporto al costo orario applicato ed al possesso d'immobili.

Nelle controdeduzioni -appello incidentale- dell'Agenzia delle entrate di Rieti sono riportate le ragioni per cui si insiste nella declaratoria d'improcedibilità del ricorso prodotto in primo grado per intempestività e quelle per cui si domanda il rigetto dell'appello.

E' presente l'appellante che ripropone le istanze contenute nell'atto scritto e deposita l'originale della ricevuta che attesterebbe l'avvenuta consegna del ricorso in data 2 dicembre 2011.

DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che l'appello incidentale presentato dall'Ufficio ha reintrodotto il tema della tardività del deposito del ricorso di parte avverso l'accertamento di cui si tratta.

Sul punto va osservato che il primo giudice ha dichiarato corretto l'adempimento del ricorrente con riguardo all'avvenuto deposito del ricorso in data 5.12.2011, nonostante sia stato superato il termine decadenziale del 2.2.2011, "tenuto conto della proroga di legge e della chiusura dell'Ufficio ricevente".

Poiché queste ultime motivazioni non sono giustificate da ragioni di ordine logico-giuridiche, vanno disattese ed il gravame doveva e deve, dunque, considerarsi tardivo.

Va osservato che detta ricevuta non è sufficiente a dimostrare la tempestività e non aggiunge nulla di nuovo a quanto già conosciuto.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello del contribuente, accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo; condanna il contribuente al pagamento delle spese di entrambi i giudizi, che si liquidano in Euro 3000,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2014.

IL RELATORE
(Dr. Francesco D'Amato)



IL PRESIDENTE
(Dr. Alberto Anodio)

